

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Ruffone, avvocato Cdl di Torino responsabile e coordinatore Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna docente universitario Mario Giovanni Garofalo, docente universitario Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino Nyranno Moshi, avvocato Cdl di Milano Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Cassa integrazione guadagni e categorie meno protette

ALFONSO GIANNI *

sentì nel nuovo testo, alcuni dei quali reclamano urgenti interventi, anche sul piano legislativo

Il testo finale approvato contiene infatti dei vistosi arretramenti rispetto a quello precedente (licenziato in sede referente alla Camera) spariscono le tutele per l'occupazione femminile, in contrasto con la recente legislazione in materia, l'obbligo di attuare la rotazione è sostituito da un maggiore costo per le imprese che non la attuano, i tempi per la consultazione tra le parti sociali sono sensibilmente ridotti, le quote di assunzioni obbligate scendono al 12%, salvo elevazione al 20% nelle zone a più alta disoccupazione. La Cgil non considera certamente preclusa la battaglia su questi argomenti e li riporrà in ogni occasione

Vi sono poi alcune conseguenze distorte nelle nuove normative che ricadono su categorie di lavoratori meno protette, come quelle delle piccole imprese e gli stagionali. Probabilmente questi effetti non erano previsti (forse anche a causa del modo con cui è proceduta la discussione parlamentare tra lunghi periodi di stasi e improvvise accelerazioni) e infatti sono in contraddizione con il senso generale della legge che prevede una tendenziale, anche se incompleta, estensione della tutela del reddito a una più vasta platea di lavoratori. Mi riferisco in particolare a tre questioni.

La prima riguarda il fatto che i lavoratori di imprese al di sotto di quindici dipendenti (pur con la rilevante innovazione che devono essere computati anche gli ap-

prendisti e i contrattisti in formazione-lavoro) si trovano, vista l'abrogazione dell'art 8 della legge 1115/68, privi sia di cassa integrazione (come prima dati i vincoli dimensionali posti dal Cipi) e quindi di indennità di mobilità, ma anche di disoccupazione speciale. La nuova normativa contraddice recentissime soluzioni, trovate presso il ministero del Lavoro per l'intervento della Cig nelle cosiddette «aree sistema» caratterizzate dalla concentrazione di piccole imprese. Recentemente un Ddl ritornato alla Camera definisce con precisione le caratteristiche di tali aree. È perciò possibile in quella sede precisare che il limite numerico per l'applicazione di tutte le nuove normative su Cig e mobilità, può essere raggiunto sommando lavoratori di più unità lavora-

tive indipendenti ma analoghe per le nello stesso territorio e investite dagli stessi processi di crisi e ristrutturazione. Contemporaneamente si può prevedere, nel quadro del già previsto finanziamento per le dismissioni di impianti obsoleti, che l'indennità di mobilità possa essere concessa ai lavoratori indipendentemente dalla consistenza numerica delle imprese di provenienza. Non sarebbe ancora l'universalità dei trattamenti ma un passo importante in quella direzione, capace e di interessare da subito un numero consistente di lavoratori.

La seconda contraddizione sta nel fatto che la generalizzazione della chiamata nominativa sembra mettere in forse l'applicazione del diritto di precedenza nell'assunzione dei lavoratori stagionali (di cui all'art 8bis della legge 79/83). Se tale interpretazione, tutt'altro che obbligatoria, dovesse prevalere la conseguenza sarebbe paradossale: poiché comporterebbe la perdita di tutela per un'importante categoria di lavoratori in contrasto con la logica delle quote di assunzioni obbligate per le fasce deboli che la legge stabilisce.

Infine l'ultimo elemento è dato dal contrasto tra la dizione «rapporto di lavoro effettivo» e «periodo di lavoro effettivo» da fare valere per diciotto mesi dai lavoratori edili ai fini del godimento dell'indennità. È evidente che, dare le caratteristiche del lavoro in edilizia, è più giusta la prima dizione che appunto compare nel decreto che anticipava la legge stessa.

A governo e Parlamento non mancano certo tempi, strumenti e fantasia necessari per correggere queste distorsioni; serve però volontà politica e coerenza, indispensabili per avviare bene la gestione di una riforma il cui impatto sociale è certamente complesso.

* del Dipartimento Politiche attive del lavoro Cgil Nazionale

Gli interessi sulla «buonuscita»

■ Cara Unità, sono in pensione dal 1° settembre 1983 e ancora non mi è stata composta la differenza sull'indennità di fine rapporto da parte del ministero delle Finanze.

Ti chiedo di sapere se quando tale somma mi verrà composta, spenamo presto sulla stessa sarà calcolato l'interesse in ragione del 5% e del 10%, così come pare stabilisca il nuovo codice di procedura civile già in vigore per quanto riguarda questo aspetto. Grazie e cordiali saluti

Giuseppe Via, Spezzano della Sila (Cosenza)

Non è chiaro perché al lettore non sia stata composta tutta l'indennità di fine rapporto. Intanto rammentiamo che ai dipendenti statali spetta l'indennità di buona uscita che viene composta dall'Enpas entro 15 giorni dal collocamento a riposo. In caso di ritardo, sulle somme dovute devono essere corrisposti gli interessi legali che dal 15 dicembre 1990 vanno calcolati nella misura del 10%.

Piuttosto, occorre ricordare che in questa materia opera la prescrizione quinquennale, sicché se il lettore non ha provveduto a mettere in mora l'Enpas, corre il rischio di perdere quanto ancora gli spetta.

BRUNO AGUGLIA

Come si applica la legge sulla perequazione

Il Sindacato pensionati italiani (Sipi Cgil) ha pubblicato il «Manuale per l'applicazione della legge sulla perequazione delle pensioni». La pubblicazione (33 pagine, lire 3.000) è stata curata dal Dipartimento previdenza e fondo dello Sipi (Giorgio Bucci, Angelo Mazzieri, Ottavio Di Loreto, Marcello Matteucci, Antonio De Angelis). La pagina del manuale si divide in due colonne in quella di sinistra è riportato il testo della legge (59/91) in quella di destra il «commento e gli esempi».

Dalla «Premessa» riportiamo il seguente passo: «Il provvedimento (la legge 59/91 appunto ndr) riguarda le pensioni di tutte le gestioni (Inps, Enpals, Stato, Aziende autonome, Casse pensioni degli Istituti di previdenza, Fondi speciali Inps, ecc.)».

«Gli aumenti in percentuale e/o con coefficienti moltiplicatori non annullano i positivi effetti prodotti fino al 1983, sulle pensioni di poco superiori al minimo, dalla scala mobile con il «punto unico». Infatti, i nuovi importi si sostituiscono a quelli in godimento solo se superiori (conservando così se più favorevoli, le «quote in cifra fissa»)».

«Alle vecchie pensioni Inps e Enpals che non ricevono miglioramenti dalla rivalutazione in percentuale, è comunque garantito un aumento».

«Per le pensioni dello Stato e delle Aziende autonome che non hanno beneficiato degli aumenti per «anzianità progressiva» viene realizzata l'effettiva ricostituzione».

«Per le pensioni dei fondi speciali Inps (autofinanziati, elettrici, gasisti, da ieri, esattoriali) a differenza di quanto avvenuto con le rivalutazioni precedenti (legge n. 140/85 e legge n. 544/88) è previsto un aumento - a carattere perequativo - a carico

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

del finanziamento dello Stato. Questa fase dovrà essere completata con provvedimenti legislativi successivi nei quali dovranno essere comprese anche le pensioni del fondo dei telefonici e del fondo del personale di volo. «In sostanza a regime si tratta di ben 9.400 miliardi di lire redistribuiti con criteri perequativi su circa 6 milioni e 300 mila pensioni».

no stati sanciti sulla base di specifici regolamenti attuativi di tali norme. Vane amministrazioni hanno già emanato primi provvedimenti di attuazione. Per quanto riguarda l'Inps, il Regolamento di attuazione della legge 241/90 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 maggio 1991 ed è quindi operante. Con esso si stabiliscono i termini entro i quali devono essere conclusi i procedimenti amministrativi e il responsabile del procedimento e il responsabile del provvedimento. Non si risulta che gli altri Enti o Istituti previdenziali e assistenziali abbiano emanato analoghi regolamenti.

Il «diritto di accesso» del cittadino alle pratiche

La legge 241/90 ha stabilito che il cittadino venga immediatamente soddisfatto nelle richieste che avanza a una pubblica amministrazione, che sappia il nome del funzionario che ha in mano la pratica e che abbia in visione o in fotocopia le carte del suo fascicolo. Sono passati molti mesi e la legge non è stata ancora applicata. L'applicazione della legge dà fastidio a quegli impiegati che battono la fiacca? L'Inps tanto per cominciare ha emanato il decreto di esecuzione?

Franco Squicciarini e altri Savona

Non escludiamo l'eventualità che ci siano impiegati che battono la fiacca, ma il ritardo nella applicazione delle leggi o addirittura la non applicazione di esse non dipende sicuramente dal comportamento di qualche impiegato.

Con la legge 241/1990 concernente «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (e alcune altre leggi come, ad esempio, la 86/1990 e la 142/1990), so-

no stati sanciti sulla base di specifici regolamenti attuativi di tali norme. Vane amministrazioni hanno già emanato primi provvedimenti di attuazione. Per quanto riguarda l'Inps, il Regolamento di attuazione della legge 241/90 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 maggio 1991 ed è quindi operante. Con esso si stabiliscono i termini entro i quali devono essere conclusi i procedimenti amministrativi e il responsabile del procedimento e il responsabile del provvedimento. Non si risulta che gli altri Enti o Istituti previdenziali e assistenziali abbiano emanato analoghi regolamenti.

Invalidi civili totali o parziali, indennità di accompagnamento

Sono in attesa di essere chiamato a visita medica per il riconoscimento della mia invalidità civile. Mi è stato indicato da amici che non vada diritto alla pensione di invalidità civile in quanto la pensione minima Inps di cui dispongo, mi comporta l'attribuzione di un reddito superiore a quello stabilito per il

riconoscimento dell'invalidità

A.G. Lecce

Il tema della invalidità civile è sempre stato un tema di attualità. L'Unità continua a ricevere lettere e proposte e continua a informare i lettori come nel passato con la rubrica «Previdenza» della normativa aggiornata e delle condizioni che consentono l'erogazione dei benefici. Ancora una volta perciò adempiamo a tale compito.

Riteniamo opportuno precisare che la invalidità civile può dare titolo a due diverse prestazioni:

- pensione per le persone riconosciute invalidi totali

- assegno di assistenza per le persone riconosciute invalidi parziali.

Entrambe le prestazioni sono subordinate al livello di reddito personale. Per la pensione che al 1° gennaio 1991 era di lire 290.400 mensili il limite di reddito annuo personale che fa cessare il diritto è di lire 16.106.880 per l'assegno di assistenza anch'esso di lire 290.400 il limite di reddito annuo personale che fa cessare il diritto è di lire 4.313.875.

Da quanto sopra esposto si comprende che se si riconosce invalido parziale, l'importo della pensione che può percepire supera il limite di reddito che fa cessare il diritto all'assegno di assistenza se si è riconosciuto invalido totale si ha senz'altro diritto alla pensione di invalidità (ammesso che non si tratti della incompatibilità stabilita con l'articolo 3 della legge 407/90 per i titolari di pensione Inps di invalidità).

Precisiamo, ancora, che anche se non si ha diritto all'assegno di assistenza, è bene ottenere il riconoscimento di invalido civile per altri fini tra i quali l'eventuale esenzione dai ticket sanitari.

Infine, qualora si fosse riconosciuto bisognoso di assistenza continua, si maturerebbe il diritto alla indennità di accompagnamento che dal 1° gennaio 1991 è di lire 636.250 mensili, indennità non subordinata al reddito personale.

Advertisement for 'Unità Vacanze e la Festa Nazionale dell'Unità. Features four travel itineraries: Amsterdam (Rembrandt), Leningrad and Moscow, New York (la grande mela), and Cina (sud delle nuvole). Includes contact information for Milano and Roma, and a logo for 'UNITÀ VACANZE'.